



- Al Segretario Generale di Regione Lombardia  
Nicolamaria Sanese  
e per conoscenza
- A tutti i Consiglieri regionali
- A tutti i Dipendenti regionali

**Oggetto:** Richiesta di risposte dal Segretario Generale, in merito a delle illegalità compiute dopo un concorso annullato, per le quali risultano in servizio 31 dirigenti regionali.

Premesso che in data 16 novembre 2010 mi sono incatenato davanti alla sede della Regione Lombardia per chiedere a Formigoni sia di ritirare il suo avallo al mio provvedimento di sospensione dal lavoro per effetto delle mie pubblicazioni contro Comunione e Liberazione, sia l'estromissione dai ruoli regionali di 31 dirigenti (dai nipoti di alti prelati di Comunione e Liberazione ai figli di assessori regionali di Comunione e Liberazione e di altri ciellini ancora) in forza delle decisioni definitive della giustizia amministrativa (come peraltro riportato nel mio ultimo libro contro Comunione e Liberazione intitolato IL MOSTRO BIANCO);

Considerato che dal 23 maggio al 1 giugno 2012 ho fatto uno sciopero della fame in un camper sotto la sede della Regione Lombardia (allego articolo de "Il Giorno" del 30 maggio 2012) per contestare le persecuzioni subite per aver costantemente denunciato i metodi con cui Comunione e Liberazione governa la Regione Lombardia e per ottenere una risposta alla mia lettera indirizzata a Formigoni, protocollata il 23 maggio 2012, avente per oggetto il medesimo concorso per dirigenti annullato dalla giustizia amministrativa;

Rilevato che nella predetta lettera del 23 maggio 2012 si invitava soprattutto a giustificare la corresponsione di stipendi per 7 mesi a dirigenti "privi sia di coperture giuridiche che legislative" senza alcuna obiezione da parte del Segretario Generale Nicolamaria Sanese, che invece avrebbe dovuto essere il garante regionale della legalità e del rispetto delle sentenze;

Rilevato ancora che dopo lo sciopero della fame, con comunicazione protocollata in data 18 giugno 2012 indirizzata nuovamente a Formigoni, sollecitavo risposta alla predetta lettera protocollata il 23 maggio 2012, pretendendo "con la massima fermezza, risposte precise su tutte (dico tutte!!!) le questioni da me dettagliatamente sollevate e sui comportamenti di Nicolamaria Sanese.";

Vista la risposta del direttore centrale Luca Dainotti del 19 giugno 2012, la quale non fornisce affatto i chiarimenti da me sollecitati: non un cenno, non una sola parola sui "comportamenti di Nicolamaria Sanese". Più precisamente: il nome di Nicolamaria Sanese non compare mai nella risposta di Dainotti !!!

**Per quanto sopra premesso espongo quanto segue:**

Nonostante ripetute sentenze giudiziarie (*Tar-Lombardia 17.1.2008 n. 53, Consiglio di Stato 1.4.2009 n. 2077, Cassazione 16.6.2010 n. 14195, Tar Lombardia 13.12.2011 n. 3149*) abbiano confermato l'illegittimità di un concorso regionale da cui furono assunti 31 dirigenti, a causa della mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e malgrado le circostanziate contestazioni formulate dallo scrivente nella lettera del 23.5.2012, le risposte ufficiali pervenute dalla Regione in data 19.6.2012 (a firma del direttore centrale Dainotti), risultano totalmente elusive e fuorvianti.

In sostanza Dainotti vorrebbe far credere che l'art. 99.bis introdotto dall'art. 1, comma 7 della L.R. 3.8.2009 n. 14 "non si pone affatto in contrasto con alcun giudicato", che la Cassazione avrebbe confermato la "piena validità ed efficacia dei contratti stipulati" e che su l'intera vicenda sarebbero "stati resi più volte" chiarimenti "in risposta ad atti consiliari di sindacato politico".

La realtà dei fatti risulta invece completamente diversa.

a) Quel famigerato articolo di legge che ha salvato il posto a ben 31 dirigenti, fu una vera e propria **mostruosità giuridica che legalizzò un'illegittimità** intervenendo retroattivamente, addirittura ribaltando un giudicato definitivo, facendo **"salvi gli effetti"** anche di concorsi già annullati dalla magistratura. Inoltre affermando che in Regione Lombardia i concorsi pubblici non debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nell'ordinamento regionale una norma **contrastante con fondamentali principi costituzionali** (artt. 4, 51 e 97 Cost.), non derogabili da alcuna legge regionale (*Sentenza Tar Lombardia n. 53/2008*). Tale argomentazione fu poi perentoriamente ribadita anche dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 3006/2008 e a posteriori nuovamente dal Tar Lombardia, che definì quella norma regionale di **"illegittimità, pur palese"** (*Sentenza n. 3149/2011*).

Se il Consiglio Regionale della Lombardia non provvederà ad **ABROGARLA** - consentendo la **rimozione di quei 31 dirigenti** dagli incarichi **usurpati** - il sottoscritto si rivolgerà anche alla Corte Costituzionale !

b) La Cassazione ha confermato integralmente la validità della sentenza del Consiglio di Stato, precisando che quest'ultimo non ha affatto travalicato l'ambito delle proprie competenze, in quanto non si era in alcun modo pronunciato sulla legittimità dei contratti stipulati (la cui giurisdizione ovviamente è del "Giudice del Lavoro"), poiché le sue argomentazioni erano **"meramente strumentali"** per evidenziare l'**inutilità** dell'impugnazione anche dei **"provvedimenti di assunzione"**. La Cassazione ha anche chiarito che il Consiglio di Stato si era solo limitato a richiamare **"il principio di valenza generale per cui l'annullamento del bando travolge tutti gli atti successivi da esso dipendenti"**. Quindi resta valido l'assunto sancito in sentenza: **"l'eliminazione dal mondo giuridico del bando di concorso rende privi di qualsivoglia giustificazione gli atti successivi ed irradia i suoi effetti sullo status di dipendenti della Regione"**. La risoluzione dei contratti di lavoro doveva quindi essere automatica, onde garantire gli effetti del giudicato, in ossequio al principio costituzionale di **"buon andamento e imparzialità dell'amministrazione"**. Del resto il Consiglio di Stato nella stessa sentenza ha anche puntualizzato che: **"Di tale situazione si è mostrata ampiamente consapevole la Regione che ha condizionato l'accettazione della nomina da parte dei vincitori del concorso alla clausola contrattuale che contempla la risoluzione del rapporto per effetto di eventuali statuizioni giudiziali pregiudizievoli senza oneri o chiamata in responsabilità, neppure futura dell'amministrazione precedente"**. Quindi una pubblica amministrazione come la Regione, non doveva attendere altri specifici interventi della magistratura o ulteriori impugnazioni, per rimuovere quelle illegalità già conclamate !

c) Con diversi interventi - disponibili agli atti consiliari - i vertici regionali hanno cercato inutilmente di convincere che l'omessa pubblicazione in Gazzetta fosse stato solo un **vizio "non sostanziale"**, in quanto i dirigenti assunti avevano regolarmente superato tutte le prove concorsuali. Risulta invece evidente a tutti che se il concorso fosse stato **pubblicizzato su scala nazionale**, vi avrebbero potuto partecipare **molti più candidati**, fra cui scegliere veramente i **"migliori"**. Altrettanto pretestuoso risultò poi il tentativo di giustificare la correttezza della legge in sanatoria, con la necessità di colmare un vuoto legislativo regionale. In proposito i giudici amministrativi avevano affermato che **non era necessaria** alcuna norma regionale poiché la disciplina statale risultava comunque pienamente applicabile e prevalente, in quanto **attuativa di precetti costituzionali**. I funzionari regionali invece - **sprezzanti della legalità** - hanno sistematicamente cercato di raggirare e insabbiare questa verità. Analogamente infondata risulta la tesi della **"situazione di oggettiva instabilità aggravata dalla cronologia degli avvenimenti"**, infatti da una rimozione dei dirigenti illegittimi, l'efficienza degli uffici non ne avrebbe risentito, sia perché sarebbe stato possibile affidare ad **"interim"** (sin dall'origine) quegli incarichi, sia perché quando decadde la **"sospensiva"** del Consiglio di Stato, si poteva già procedere con lo **scorrimiento della graduatoria** di un nuovo regolare concorso per dirigenti, che la Regione fu costretta ad espletare.

I comportamenti più scandalosi furono però quelli di Sanese e Camisasca (mai citati nella risposta di Dainotti). Infatti il primo con un proprio decreto (n. 6577 del 18.6.2007) — emanato senza una preventiva autorizzazione della Giunta - consentì l'**immissione in servizio dei primi 20**, nell'imminenza del giudizio di merito, mentre il secondo - in conflitto di interessi perché facente parte proprio di questi 20 - subito dopo essere stato nominato responsabile del personale regionale, non si oppose minimamente allo **scorrimento della graduatoria per altri 11 posti** (effettuato pochi giorni prima del deposito della sentenza di annullamento); inoltre **non rimosse dal servizio né se stesso né gli altri**, nemmeno dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato dell'1.4.2009, la cui esecutività fu interrotta solo il 5.8.2009 con la L.R. 14/2009. Camisasca invece, avrebbe dovuto **sospendere tutti dal servizio sin dal 18.1.2008** (ovvero dopo la prima sentenza del Tar) e almeno fino alla "sospensiva" del Consiglio di Stato del 3.6.2008 !

Sanese invece, per tutelarsi da possibili richieste di danni, emanò il decreto 18.6.2007 n. 6577, facendolo addirittura pubblicare sul BURL n. 26 del 27.6.2007, unitamente ad uno schema di contratto individuale, che fu poi **da lui stesso sottoscritto insieme ai dirigenti** assunti. In tali contratti Sanese fece inserire la seguente clausola risolutoria: «**Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una serie di contenziosi avverso la procedura concorsuale in oggetto, contenziosi per i quali non è prevedibile, allo stato, la data di definizione. L'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, del provvedimento di approvazione della graduatoria o la mancanza di uno dei requisiti richiesti dal bando comporta la risoluzione automatica, senza preavviso del rapporto di lavoro, senza oneri o chiamata in responsabilità, neppure futura, dell'amministrazione regionale**». Nonostante il Consiglio di Stato avesse poi **obbligato la Regione a rifare il concorso** e il Tar l'avesse anche condannata al **risarcimento dei danni** arrecati al ricorrente, i burocrati regionali non rimossero mai dal servizio quei 31 dirigenti illegittimamente reclutati: infatti la clausola di risoluzione automatica **non fu mai fatta rispettare** né dallo stesso Sanese che l'aveva introdotta, né da Camisasca in qualità di direttore del personale.

Su questi argomenti Dainotti nella sua nota del 19.6.2012, non ha fornito giustificazioni !  
Pertanto con la presente **LE CONTESTO**:

1. **Immissione in servizio di dirigenti senza valido titolo** subito dopo essere stati "citati" in giudizio, pur nella **consapevolezza dei rischi** di una procedura viziata fin dall'origine;
2. **Inadempimento della clausola contrattuale di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro**, al verificarsi di "statuizioni giudiziali pregiudizievoli" - **da lei stesso sottoscritta**;
3. **Illecito arricchimento** di soggetti senza titolo, per almeno 7 mesi a spese di una **Pubblica Amministrazione**, in mancanza di adeguate coperture giuridiche o legislative.

- **PRETENDO** pertanto - **rigorosamente a sua firma** - dettagliate e puntuali giustificazioni su tutte le questioni di cui sopra !

- In mancanza di **risposte esaustive** entro 30 giorni soprattutto sui 3 punti sopra esposti, non ricorrerò, come ho fatto recentemente, a scioperi della fame, ma a forme di protesta decisamente più estreme contro la mia persona.

Milano, 31 luglio 2012

